

# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

---

Via G. Matteotti 154 - cap. 40018  
Tel.051 6669511 fax 051 817984  
[urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it](mailto:urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it)  
[www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it](http://www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it)

## Area Servizi alla Persona

### Servizi Sociali

Tel. 051 6669560 fax 051 6669533

[sociale@comune.san-pietro-in-casale.bo.it](mailto:sociale@comune.san-pietro-in-casale.bo.it)

# REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 58 del 29/09/2010

## INDICE

### **Regolamento per l'assegnazione e la gestione delle aree adibite ad orti**

Art. 1	Finalità	pag. 1
Art. 2	Modalità di accesso – requisiti	pag. 1
Art. 3	Formulazione ed approvazione della graduatoria	pag. 2
Art. 4	Assegnazione degli orti	pag. 2
Art. 5	Riconsegna dell'orto assegnato	pag. 2
Art. 6	Obblighi dell'assegnatario	pag. 3
Art. 7	Organismi di gestione – orti sociali	pag. 3
Art. 8	Ruolo del coordinatore – orti solidali	pag. 5
Art. 9	Motivo di decadenza degli organismi di gestione sociale	pag. 5

#### *Allegati:*

- A) Requisiti per l'attribuzione di punteggio finalizzato all'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di orti solidali.
- B) Linee generali per la gestione dell'area ortiva.

**Art. 1**  
**FINALITA'**

Il Comune, allo scopo di favorire l'aggregazione e l'inserimento nella vita sociale degli anziani e di coloro che si trovano in una condizione di disagio socio-economico, assegna a titolo di comodato d'uso gratuito lotti di terreno di proprietà comunale e non da adibire a orti, di seguito distinti in "orti sociali" e "orti solidali".

Le coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare e permettono al cittadino un sano impiego del tempo libero, facilitando occasioni di incontro per iniziative ricreative ed incentivando i momenti di socializzazione.

**Art. 2**  
**MODALITA' DI ACCESSO - REQUISITI**

Per ottenere l'assegnazione di un'area ortiva, i cittadini interessati residenti nel Comune di San Pietro in Casale possono presentare apposita domanda presso lo sportello sociale e scolastico del Comune.

Al fine di favorire l'accesso alle aree ortive del maggior numero di cittadini possibile, sarà assegnato un solo orto per nucleo familiare.

L'ufficio Servizi Sociali provvederà all'assegnazione dell'orto con riferimento alla graduatoria formulata sulla base delle domande presentate (*cf. art. 3*).

**ORTI SOCIALI:** Nel periodo di apertura del bando (che verrà pubblicizzato tramite affissione del relativo avviso), i cittadini anziani (ultrasessantacinquenni) e/o pensionati anche di età inferiore ai 65 anni, possono presentare domanda compilando l'apposito modulo disponibile presso lo sportello sociale e scolastico.

**ORTI SOLIDALI:** Nel periodo di apertura del bando (che verrà pubblicizzato tramite affissione del relativo avviso), i cittadini interessati che si trovino in condizione di disagio socio-economico ed in possesso dei requisiti di cui all'allegato A "Requisiti per l'attribuzione di punteggio finalizzato all'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di orti solidali", potranno presentare domanda compilando l'apposito modulo disponibile presso lo sportello sociale e scolastico.

I cittadini interessati, in possesso dei requisiti previsti, hanno la facoltà di presentare domanda anche nel periodo successivo al termine di chiusura del bando, fermo restando che tali richieste potranno essere accolte soltanto in caso di esaurimento della graduatoria e della lista d'attesa.

Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di destinare una o più aree ortive a nuclei familiari in carico al Servizio stesso e/o ai servizi socio-sanitari dell'ASL anche in deroga alle condizioni sopra indicate o per soddisfare eventuali richieste finalizzate alla realizzazione di progetti pervenute dai plessi scolastici.

**Art. 3**  
**FORMULAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Al termine del periodo di apertura del bando (*cf. art. 2*), l'ufficio Servizi Sociali provvederà a formulare due graduatorie distinte, rispettivamente per l'assegnazione degli orti sociali e degli orti solidali, applicando i criteri di seguito indicati:

- la graduatoria di assegnazione degli orti sociali è formulata sulla base dell'ordine di presentazione delle domande allo sportello sociale e scolastico;
- la graduatoria di assegnazione degli orti solidali è formulata sulla base del punteggio attribuito in relazione alle condizioni definite nella tabella (*cf. allegato A al presente regolamento*).

Qualora il numero delle domande pervenute risultasse superiore al numero delle aree ortive disponibili, le domande costituiranno una lista d'attesa, che resterà valida fino al termine del periodo di assegnazione dell'intera area destinata ad orti, alla quale l'ufficio Servizi Sociali potrà fare riferimento in caso di ulteriore e successiva disponibilità di aree ortive.

Entro 30 giorni dalla chiusura del bando le graduatorie vengono approvate con rispettivi atti a firma del Direttore Area Servizi alla Persona e pubblicate all'Albo Pretorio comunale.

#### **Art. 4 ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI**

L'assegnazione dei singoli orti verrà definita con successivo atto a firma del Direttore Area Servizi alla Persona; successivamente l'assegnatario, previa comunicazione da parte dell'ufficio Servizi Sociali, sarà tenuto a sottoscrivere l'accettazione delle condizioni espresse dal regolamento (*cf. allegato B "Linee generali di gestione dell'area ortiva"*).

L'assegnazione dell'area ortiva ha validità pari ad anni tre; decorso il triennio, il lotto di terreno ritorna in gestione all'Amministrazione Comunale, senza che il precedente assegnatario possa vantare alcun diritto in merito alla eventuale riassegnazione.

L'individuazione del lotto da assegnare sarà di norma effettuata mediante sorteggio, salvo diverso accordo fra i candidati all'assegnazione.

#### **Art. 5 RICONSEGNA DELL'ORTO ASSEGNATO**

La riconsegna dell'orto assegnato può essere determinata dalle seguenti situazioni:

#### **RINUNCIA**

In caso di rinuncia, l'assegnatario è tenuto a darne comunicazione scritta utilizzando l'apposito modulo, da presentare tempestivamente allo sportello sociale e scolastico comunale.

L'ufficio Servizi Sociali può autorizzare la compartecipazione alla coltivazione di un orto qualora un assegnatario, rinunciataro all'orto affidatogli, manifesti l'intenzione di collaborare alla coltivazione di un'area ortiva assegnata ad altra persona e renda nota la disponibilità di quest'ultima a tale compartecipazione. In tal caso, l'assegnatario rinunciataro perde ogni diritto in merito alla partecipazione agli incontri ed alle funzioni previste dal presente regolamento, in quanto si preserverà il pieno diritto in capo all'assegnatario non rinunciataro.

### **DECESSO DELL'ASSEGATARIO**

In caso di decesso dell'assegnatario, l'orto può essere assegnato al coniuge o ad altro convivente che si trovi nelle condizioni di assegnabilità e ne faccia domanda. Qualora siano presenti frutti pendenti, essi restano a disposizione dell'assegnatario e dei familiari.

### **REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE**

Costituiscono motivo di revoca dell'assegnazione dell'orto le seguenti condizioni:

#### **a) TRASFERIMENTO**

In caso di trasferimento della residenza dell'assegnatario verso altro Comune, ad avvenuta verifica della mutata condizione anagrafica, l'orto si intende immediatamente riassegnabile da parte dell'ufficio Servizi Sociali.

#### **b) CONDIZIONE PROLUNGATA DI NON UTILIZZO DELL'AREA ORTIVA**

Qualora l'assegnatario si trovi nella impossibilità di coltivare l'orto per un periodo limitato di tempo, è tenuto a darne comunicazione attraverso la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso lo sportello sociale e scolastico.

In presenza di tale comunicazione, l'ufficio Servizi Sociali dispone che la coltivazione dell'orto possa essere temporaneamente affidata ad un componente del nucleo familiare dell'assegnatario o ad altro assegnatario altrimenti individuato. L'affidamento temporaneo non costituisce alcun diritto al subentro o alla assegnazione in via definitiva.

In assenza di tale comunicazione, qualora l'orto risulti non coltivato per un periodo pari almeno a 3 mesi, l'ufficio ha la facoltà di provvedere alla revoca dell'assegnazione dell'area.

#### **c) COMPORTAMENTO INADEGUATO**

La mancata ottemperanza a quanto disposto dal presente regolamento, ricevuto e controfirmato per presa accettazione al momento dell'assegnazione dell'orto, costituisce causa di revoca.

In caso di danni cagionati da un assegnatario per incuria o comportamento scorretto nei confronti delle attrezzature comuni, delle aree assegnate e/o degli altri assegnatari, e/o in presenza di segnalazione da parte del Presidente/Coordinatore, l'ufficio può disporre la revoca dell'assegnazione.

## **Art. 6**

### **OBBLIGHI DELL'ASSEGATARIO**

Gli assegnatari delle aree ortive (sociali e solidali) sono tenuti al rispetto del presente regolamento (con particolare riferimento alle linee generali di gestione, *allegato B*), nonché al versamento delle quote relative al costo dell'acqua per l'irrigazione e ad altri eventuali servizi secondo la suddivisione definita nelle sedi competenti, fermo restando l'accordo con il Direttore Area Servizi alla Persona.

## **Art. 7**

### **ORGANISMI DI GESTIONE - ORTI SOCIALI**

Nell'ottica di garantire il rispetto del presente regolamento, la soluzione di problemi comuni dell'area ortiva (irrigazioni, viottoli, siepi, fossi, custodia attrezzi ecc. ), assicurare armonici rapporti

tra gli assegnatari, tra questi e il vicinato, ed i diversi organismi del Comune, l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali sono previsti i seguenti organismi di gestione sociale:

- ASSEMBLEA
- COMITATO DI GESTIONE
- PRESIDENTE

### ***Composizione e funzioni dell'ASSEMBLEA***

L'Assemblea è costituita da tutti gli assegnatari degli orti.

L'Assessore e/o un referente comunale ha la facoltà di partecipare agli incontri dell'assemblea, non esercitando il diritto di voto.

Al termine dell'istruttoria successiva alla chiusura del bando ed alla assegnazione delle aree ortive, l'ufficio Servizi Sociali convoca gli assegnatari degli orti definendo composizione e funzioni dell'assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- *elezione del Comitato di Gestione*, tra i quali verrà individuato il PRESIDENTE;
- *discussione ed approvazione* del programma annuale comprendente eventuali proposte all'Amministrazione comunale relative ad opere di manutenzione e sviluppo dei servizi comuni dell'area ortiva, e ad eventuali iniziative culturali, ricreative, sociali;
- *definizione delle quote* annuali a carico degli assegnatari.

Spetta al Presidente (*vedi infra*) la convocazione dell'assemblea, con cadenza almeno semestrale o anche su richiesta dei membri stessi o dei referenti comunali, mediante l'affissione di apposita comunicazione riportante gli argomenti all'ordine del giorno presso la bacheca posta nelle aree comuni.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono assunte con votazione a scrutinio palese a maggioranza semplice dei votanti.

Al Presidente spetta la presentazione in forma scritta all'ufficio Servizi Sociali delle eventuali richieste o segnalazioni di competenza comunale emerse nel corso della discussione.

### ***Composizione e funzioni del COMITATO DI GESTIONE***

Il Comitato di Gestione, eletto dall'assemblea, rimane in carica per la durata di 3 anni.

L'Assessore e/o un referente comunale ha la facoltà di partecipare agli incontri del comitato di gestione, non esercitando il diritto di voto.

Il Comitato di Gestione ha le seguenti funzioni:

- elezione del Presidente;
- presentazione all'Assemblea delle proposte per il programma annuale;
- attuazione delle deliberazioni e del programma approvati dall'Assemblea;
- gestione delle spese di manutenzione ordinaria dei servizi comuni dell'area ortiva.

### ***Funzioni del PRESIDENTE***

Il Presidente è incaricato di fungere da intermediario tra gli assegnatari degli orti e l'ufficio Servizi Sociali.

Spettano al Presidente le seguenti funzioni:

- Convocazione e presidenza dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
- Attuazione delle misure atte a preservare la civile convivenza ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, anche mediante segnalazione all'Ufficio Servizi Sociali;
- Attività di promozione di iniziative miranti a rafforzare gli impegni di solidarietà civile, atti a creare una "rete sociale" fra i diversi assegnatari;
- Proposta di realizzazione di iniziative di carattere sociale, ludico, culturale, ricreativo.

#### **Art. 8**

### **RUOLO DEL COORDINATORE - ORTI SOLIDALI**

Nell'ottica di perseguire la corretta gestione delle aree ortive assegnate ai cittadini in condizione di disagio socio-economico, e considerata la necessità di assicurare la costituzione ed il consolidamento di un rapporto di reciproca solidarietà tra i vari assegnatari, l'ufficio Servizi Sociali individuerà preventivamente una figura di coordinamento, che svolgerà funzioni analoghe a quelle esercitate dal Presidente (*cfr. art. 7*). Tale figura peraltro dovrà essere in grado di coniugare le specifiche esigenze e caratteristiche degli assegnatari con il necessario coordinamento degli stessi. Il **coordinatore** fungerà da raccordo tra assegnatari ed istituzione; pertanto, sarà fondamentale fare riferimento al mondo dell'associazionismo, individuando un'associazione già operante sul territorio.

#### **Art. 9**

### **MOTIVO DI DECADENZA DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE SOCIALE**

L'amministrazione Comunale e/o i referenti della stessa - accertate gravi violazioni istituzionali o adozione da parte degli organismi di gestione di provvedimenti non legali o in contrasto con il presente regolamento - ha la facoltà di richiamare ad adeguata condotta gli organismi di gestione o, valutata la gravità dei fatti riscontrati, far decadere gli organismi di gestione sociale

## **REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI SOLIDALI**

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'assegnazione degli orti solidali, verranno considerate - per l'attribuzione del punteggio - le condizioni sotto riportate, inerenti la situazione economica e la composizione del nucleo familiare del richiedente:

### **a) CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO**

Sulla base del valore dell'attestazione ISEE in corso di validità allegata dal richiedente alla domanda di assegnazione dell'area ortiva, verrà attribuito il seguente punteggio:

- |                          |  |         |
|--------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | Valore ISEE compreso tra € 0,00 ed € 2.500,00      | punti 4 |
| <input type="checkbox"/> | Valore ISEE compreso tra € 2.500,01 ed € 5.000,00  | punti 3 |
| <input type="checkbox"/> | Valore ISEE compreso tra € 5.000,01 ed € 7.500,00  | punti 2 |
| <input type="checkbox"/> | Valore ISEE compreso tra € 7.500,01 ed € 10.000,00 | punti 1 |
| <input type="checkbox"/> | Valore ISEE superiore ad € 10.000,01               | punti 0 |

### **b) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE**

Sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente (indicato sulla domanda per l'assegnazione dell'area ortiva e corrispondente a quanto rilevabile d'ufficio da risultanza anagrafica alla data della sottoscrizione della domanda), verrà attribuito il seguente punteggio:

- |                          |   |         |
|--------------------------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | Nucleo familiare composto da 1-2 componenti       | punti 1 |
| <input type="checkbox"/> | Nucleo familiare composto da 3-4 componenti       | punti 2 |
| <input type="checkbox"/> | Nucleo familiare composto da 5-6 componenti       | punti 3 |
| <input type="checkbox"/> | Nucleo familiare composto da 7 componenti e oltre | punti 4 |

*In caso di parità di punteggio, si darà priorità alla domanda presentata dal nucleo in possesso di attestazione ISEE con valore inferiore. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.*

## **LINEE GENERALI PER LA GESTIONE DELL'AREA ORTIVA** (cfr. Regolamento, art. 6)

Gli assegnatari delle aree ortive (sociali e solidali) sono tenuti al rispetto del presente regolamento (con particolare riferimento alle linee generali di gestione, di seguito indicate) nonché al versamento delle quote relative al costo dell'acqua per l'irrigazione e ad altri eventuali servizi secondo la suddivisione definita nelle sedi competenti, fermo restando l'accordo con il Direttore Area Servizi alla Persona.

### **LINEE GENERALI**

- È fatto obbligo agli assegnatari di attenersi alle decisioni prese dall'Amministrazione comunale e dagli organismi di gestione sociale in merito alla conduzione degli orti (con particolare riferimento alle indicazioni fornite dal Presidente/Coordinatore)
- È buona norma partecipare con regolarità agli incontri stabiliti.
- È vietato concedere ad altri, al di fuori dei casi previsti dal regolamento, art. 5, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo del lotto assegnato.
- Non è consentito chiedere rimborsi al Comune e/o al subentrante al momento del rilascio del lotto.

### **NORME DI GESTIONE DELL'AREA ORTIVA**

- a) È doveroso utilizzare ai fini dell'irrigazione **esclusivamente le attrezzature e l'allacciamento idrico resi disponibili dal Comune.**
- b) È doveroso mantenere l'area assegnata in uno stato decoroso e tale da mantenere l'omogeneità di tutta l'area adibita ad orti.
- c) È fatto divieto di costruire sul lotto assegnato strutture - fisse o mobili - di qualsiasi genere; per i soli orti solidali, data la finalità degli stessi tesa a garantire la possibilità di disporre di beni alimentari per il nucleo familiare in una condizione di disagio economico, è consentita l'installazione di serre.
- d) È vietato tenere animali di qualsiasi specie.
- e) È vietato mettere a dimora alberi o viti.
- f) È fatto obbligo il mantenimento del decoro delle parti comuni (viottoli, fosso ecc.) e delle strisce di terreno adiacenti al lotto assegnato.
- g) È necessario rispettare le norme vigenti, con particolare riferimento al transito ed al posteggio di veicoli negli spazi adiacenti all'area ortiva.
- h) È vietato lasciare materiale incustodito all'interno dell'area ortiva, ivi compresi eventuali materiali in disuso.
- i) È assolutamente vietato utilizzare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti e disseccanti; nell'uso dei prodotti antiparassitari consentiti (terza e quarta classe) si devono osservare scrupolosamente le norme di impiego riportate sulle confezioni, fermo restando il divieto di utilizzare per l'irrorazione attrezzature tali da propagare il prodotto o residui dello stesso sui lotti altrui. È altresì fatto divieto l'abbandono di contenitori di prodotti antiparassitari, anche vuoti, in luoghi accessibili a terzi.
- j) È vietato l'utilizzo del lotto per fini diversi dalla coltivazione (ad esempio, deposito o scarico di materiale inquinante o lavaggio di veicoli).
- k) È vietato introdursi negli orti altrui o raccogliere i prodotti ivi coltivati.
- l) È vietato bruciare qualsiasi materiale.
- m) Orti sociali: È consentito installare un solo contenitore serbatoio per l'acqua (capacità massima lt. 200) per ogni lotto, del colore stabilito dal Comitato di gestione. Il contenitore deve essere mantenuto rigorosamente chiuso.
- n) È consentita - nel solo periodo invernale - l'installazione di tunnel in plastica (altezza massima mt. 2,00 sul lato corto, distanza dal proprio confine mt. 1,00).